

PRESENTAZIONE DELL'EMENDAMENTO

DELL'ACCORDO SUI REQUISITI PATRIMONIALI

PER INCORPORARVI I RISCHI DI MERCATO

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Gennaio 1996

Presentazione dell'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato

1. Nell'aprile 1995 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ (il "Comitato") aveva pubblicato una serie di proposte - destinate alle banche e agli operatori di mercato - per *l'applicazione di requisiti patrimoniali al rischio di mercato* cui sono esposte le banche, definito come il rischio di perdite nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio risultanti da sfavorevoli movimenti nei prezzi di mercato². Il principale documento contenuto in tale serie di proposte era costituito da un progetto di Supplemento all'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988. Dopo un'attenta disamina dei commenti pervenuti e con l'approvazione dei Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci, il Comitato pubblica ora una versione opportunamente riveduta del Supplemento sotto forma di Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali. I coefficienti patrimoniali per i rischi di mercato, così come prescritti in tale Emendamento, saranno introdotti dalle autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci al più tardi entro la fine del 1997. Viene inoltre diffuso un documento di accompagnamento in cui è descritto il modo in cui le autorità di vigilanza del Gruppo dei Dieci intendono utilizzare i "test retrospettivi" (ossia il raffronto ex post tra le misure prodotte dal modello e i risultati di negoziazione effettivi) nel quadro dei sistemi interni di misurazione dei rischi delle banche come base per determinare i requisiti patrimoniali.

2. L'obiettivo di questo importante Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali è di costituire un'esplicita copertura patrimoniale a fronte dei rischi di prezzo cui sono esposte le banche, in particolare quelli risultanti dalla loro attività di negoziazione. L'introduzione di una disciplina basata sui requisiti patrimoniali è considerata un ulteriore importante passo avanti nel rafforzamento della solidità e della stabilità del sistema bancario internazionale, e dei mercati finanziari in generale. A integrazione dell'Emendamento, e a ulteriore rafforzamento di quest'ultimo, sono previsti rigorosi criteri qualitativi per le procedure di gestione dei rischi cui dovranno attenersi le banche che determinano i loro requisiti patrimoniali in base ai parametri forniti dai propri modelli interni. A giudizio del Comitato, questi criteri qualitativi rinsaldano l'azione costante svolta dalla comunità dei responsabili della vigilanza per migliorare le tecniche di gestione del rischio presso l'intera gamma degli operatori finanziari.

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un Comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² I rischi contemplati dallo schema proposto erano: a) il rischio inerente al portafoglio di negoziazione in titoli di debito e di capitale e connessi strumenti fuori bilancio; b) il rischio di cambio e il rischio sulle posizioni in merci.

I. Sommario delle risoluzioni

3. L'aspetto caratterizzante delle proposte dell'aprile 1995 era che esse tenevano conto della richiesta degli operatori bancari di consentire alle banche l'utilizzo di propri *modelli interni* per misurare l'esposizione ai rischi di mercato, in alternativa a uno schema standard di misurazione originariamente proposto nell'aprile 1993. Allo scopo di assicurare un adeguato grado di prudenza, di trasparenza e di uniformità di trattamento, il Comitato ha proposto una serie di criteri quantitativi e qualitativi cui dovranno attenersi le banche che desiderano impiegare propri modelli interni. La successiva Sezione II sintetizza i commenti pervenuti a riguardo di questa proposta e le ragioni alla base delle decisioni adottate dal Comitato in merito ai criteri quantitativi che disciplineranno l'impiego di modelli interni per la determinazione dei coefficienti patrimoniali. Tali criteri prescrivono che il "valore a rischio" sia calcolato su base giornaliera impiegando un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile; che sia impiegato uno shock di prezzo minimo equivalente a dieci giorni operativi (periodo di detenzione); e che nel modello sia incorporato un periodo storico di osservazione di almeno un anno. Il coefficiente patrimoniale per una banca che utilizzi un modello interno sarà pari alla cifra maggiore fra:

- il valore a rischio del giorno precedente;
- la media del valore a rischio in ciascuno dei precedenti sessanta giorni lavorativi moltiplicata per tre.

4. I criteri quantitativi e qualitativi per l'impiego di modelli interni ai fini degli adempimenti patrimoniali sono presentati in modo dettagliato nella Parte B dell'Emendamento dell'Accordo. La *modifica più significativa rispetto alle proposte dell'aprile 1995* è che le banche disporranno di maggiore flessibilità nello specificare i parametri di modello, potendo riconoscere effetti di correlazione fra le differenti categorie generali di rischio, oltre che all'interno delle medesime. Nel complesso il Comitato è stato propenso ad adottare un approccio cauto nella scelta dei parametri e si riserva la facoltà di modificare le specificazioni prescritte alle banche che impiegano i modelli allorché avrà acquisito maggiore esperienza in merito.

5. Per quanto concerne il *metodo standard*, la proposta formulata nell'aprile 1995 è rimasta sostanzialmente invariata, come specificato nella successiva Sezione III. L'approccio standard è illustrato nella Parte A dell'Emendamento dell'Accordo.

II. Impiego di modelli interni a fini di vigilanza

6. Il Comitato ha ricevuto vari commenti alle proposte dell'aprile 1995 concernenti l'impiego di modelli interni. Gli operatori bancari hanno accolto con vivo favore la decisione del Comitato di includere nel pacchetto sui rischi di mercato l'alternativa basata sui modelli interni. Essi hanno inoltre manifestato ampio consenso sui criteri qualitativi presentati nella proposta di aprile per l'impiego di modelli. La maggior parte delle osservazioni critiche ha riguardato piuttosto i parametri

quantitativi esposti nel documento a fini di consultazione. I principali commenti ricevuti al riguardo sono stati i seguenti:

- Il fattore di moltiplicazione era considerato troppo alto e quindi tale da pregiudicare gli incentivi all'impiego dell'approccio basato sui modelli.
- Veniva auspicata una maggiore flessibilità nella definizione dei parametri di modello (ad esempio, per i vincoli posti al riconoscimento delle correlazioni e per il duplice periodo di osservazione).
- Erano ritenute necessarie maggiori indicazioni sul modo in cui sarebbe stata applicata in pratica la maggiorazione del fattore di moltiplicazione.
- Veniva auspicato il riconoscimento della componente di rischio specifico rilevata dal modello di una banca. Alcuni commentatori propugnavano la rimozione del vincolo contemplato nel documento dell'aprile 1995, in base al quale il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico applicato ai titoli di debito o di capitale non può essere inferiore al 50% del medesimo requisito calcolato secondo il metodo standard.

7. Il Comitato ha attentamente esaminato questi e altri commenti. Esso ha concluso che *l'approccio globale della proposta dell'aprile 1995 resta appropriato*. In particolare, il Comitato ribadisce i rigorosi criteri qualitativi per le procedure di gestione dei rischi cui dovranno attenersi le banche che basano i loro requisiti patrimoniali sui risultati dei modelli interni. Tuttavia, alla luce dei commenti pervenuti, esso ha apportato alcuni affinamenti ai criteri quantitativi, di cui viene riportata di seguito una sintesi. La versione definitiva adottata dal Comitato figura nella Parte B dell'Emendamento dell'Accordo.

a) Fattore di moltiplicazione

8. Come menzionato in precedenza, un numero significativo di commentatori ha messo in discussione il fattore di moltiplicazione proposto. Alcuni hanno sostenuto che i modelli delle banche misurano il rischio con un elevato grado di precisione e che pertanto tale fattore non era necessario. Il Comitato conviene che i *modelli interni delle banche forniscono una valida base di partenza* per la misurazione della rischiosità del portafoglio di negoziazione. Tuttavia, questa stima giornaliera del valore a rischio dovrebbe quindi essere convertita in un requisito patrimoniale che offra una sufficiente copertura contro perdite cumulative derivanti da avverse condizioni di mercato durante un periodo di tempo protratto. Ai fini dell'allocazione interna di capitale le stesse banche adottano in molti casi criteri presuntivi relativamente stringenti, ad esempio maggiorando le proprie stime del valore a rischio.

9. Il fattore di moltiplicazione è inoltre concepito in modo da *tener conto di potenziali carenze* del processo di modellizzazione. Tali carenze possono derivare dal fatto che:

- i movimenti dei prezzi di mercato presentano spesso configurazioni ("code" ad elevata frequenza) che differiscono dalle semplificazioni statistiche utilizzate nei modelli (come l'ipotesi di una "distribuzione normale");
- i dati storici non sono sempre un parametro attendibile per il futuro (ad esempio, la volatilità e le correlazioni possono cambiare bruscamente);
- le stime del valore a rischio sono tipicamente basate sulle posizioni di fine giornata e in genere non tengono conto dei rischi di negoziazione infragiornalieri;
- i modelli non possono cogliere adeguatamente il rischio di evento risultante da situazioni di mercato eccezionali;
- molti modelli si basano su ipotesi semplificative per valutare le posizioni in portafoglio, specie nel caso di strumenti complessi come le opzioni.

In considerazione dell'insieme dei parametri quantitativi, il Comitato ha concluso che un fattore di moltiplicazione pari a 3 assicura un livello appropriato e ragionevole di copertura patrimoniale che tiene conto di queste riserve di natura prudenziale.

b) Flessibilità aggiuntiva nei parametri

10. Nel vagliare i commenti, il Comitato ha considerato attentamente il modo migliore di *contemperare* l'esigenza di preservare l'integrità e la flessibilità dei modelli interni delle banche con l'esigenza di assicurare un adeguato grado di prudenza, trasparenza e uniformità nell'applicazione dei requisiti patrimoniali.

11. In tale ottica, il Comitato ha concluso che i costi di un duplice *periodo di osservazione*, sul quale erano stati sollecitati commenti da parte delle banche nel documento a fini di consultazione, generalmente sopravanzano i benefici potenziali. Il Comitato ha tuttavia mantenuto il vincolo di un periodo storico di osservazione della durata minima di un anno. Tale vincolo è di applicazione semplice e costituisce un ragionevole equilibrio tra vantaggi e svantaggi relativi di un periodo di osservazione più breve ovvero più lungo. Lo svantaggio di un orizzonte temporale più corto è che esso coglie soltanto gli "shock" di mercato recenti e che quindi può dar luogo a una misura del rischio molto bassa qualora esso coincida con un protratto periodo di stabilità dei mercati. Viceversa, lo svantaggio di un orizzonte temporale più lungo è che esso non risponde prontamente ai mutamenti nelle condizioni di mercato. I test condotti dal Comitato indicano che il limite minimo di un anno per la durata del periodo di osservazione può contribuire significativamente a ridurre la dispersione del valore a rischio misurato dalle diverse banche per una data serie di posizioni.

12. Il Comitato ha anche riesaminato la questione dei *differenti metodi di ponderazione* per il periodo di osservazione e ha concluso che alle banche dovrebbe essere consentita una certa flessibilità in quest'area, fermo restando il vincolo che il periodo di osservazione "effettivo" sia di almeno un anno.

13. Il Comitato riafferma la validità del principio secondo cui le banche devono calcolare il valore a rischio sulla base di uno shock istantaneo equivalente a una *variazione decadale dei prezzi (periodo di detenzione)*. Pur essendo ovviamente possibile definire differenti shock di prezzo per differenti categorie di strumenti, l'approccio scelto dal Comitato fornisce un metodo semplice per tener conto del rischio che perdite di portafoglio si accumulino per un periodo di tempo superiore a un giorno. Al fine di contenere l'onere per le banche, queste potranno accrescere o diminuire la loro misura del valore a rischio per adeguarla al prescritto periodo di detenzione di dieci giorni. Inoltre, il Comitato ha deciso di consentire un maggior grado di flessibilità nel trattamento degli strumenti con rischio non lineare rispetto a quanto indicato nella proposta dell'aprile 1995. Pertanto, per un certo periodo di tempo dopo l'entrata in vigore dell'approccio basato sui modelli interni, alla fine del 1997, alle banche sarà permesso di aumentare il valore a rischio giornaliero relativamente alle opzioni moltiplicandolo per la radice quadrata di dieci. Tuttavia, le banche dovrebbero procedere anche a una valutazione del rischio inerente al loro portafoglio a fronte di un ampio ventaglio di potenziali movimenti di prezzo, applicando ad esempio simulazioni Monte Carlo e/o prove di stress. Resta inoltre invariato l'obiettivo finale cui dovranno pervenire le banche, ossia la misurazione della non linearità mediante uno shock di prezzo su dieci giorni con piena rivalutazione delle posizioni, ma con una certa flessibilità per quanto attiene alla specifica metodologia da seguire.

14. Il Comitato ha riesaminato il trattamento proposto nel documento dell'aprile 1995, che permetteva alle banche di riconoscere gli *effetti di correlazione* all'interno delle categorie generali di rischio (tassi d'interesse, tassi di cambio, corsi azionari e prezzi delle merci, nonché le connesse volatilità delle opzioni per ciascuna categoria di rischio), ma prescriveva di aggregare le misure del valore a rischio delle diverse categorie mediante sommatoria semplice. Dopo attenta considerazione, il Comitato ha concluso che sarebbe stato opportuno consentire alle banche il riconoscimento di correlazioni empiriche non solo all'interno delle categorie generali di rischio, ma anche fra le differenti categorie di rischio, a condizione che, secondo il giudizio delle rispettive autorità di vigilanza, il metodo di misurazione delle correlazioni sia concepito correttamente e applicato con integrità. In particolare, come enunciato nella Parte B dell'Emendamento dell'Accordo le banche dovranno aggiornare le loro serie di dati ogni qual volta i prezzi di mercato subiscono cambiamenti sostanziali ed eseguire prove di stress sulla stabilità delle correlazioni. Il riconoscimento delle correlazioni fra differenti categorie di rischio dovrebbe incentivare le istituzioni a diversificare l'attività di negoziazione, riducendo così il rischio.

c) Maggiorazione del fattore di moltiplicazione

15. Nel documento a fini di consultazione dell'aprile 1995, il Comitato aveva annunciato l'intenzione di aggiungere al fattore di moltiplicazione minimo una *maggiorazione* basata sull'esito del test retrospettivo, inteso come raffronto ex post tra la misura del rischio generata dal modello e le variazioni giornaliere effettive nel valore del portafoglio. Gli operatori bancari hanno in genere accolto favorevolmente il principio che debba esservi un incentivo alla costruzione di modelli con elevata

capacità previsiva, ma hanno altresì sollecitato maggiori chiarificazioni sul modo in cui tale maggiorazione debba essere applicata in pratica.

16. I criteri adottati dal Comitato nel definire la maggiorazione sono indicati al punto B 4. j) dell'Emendamento dell'Accordo e nel documento *Schema prudenziale per l'uso di test retrospettivi nel quadro dell'approccio basato sui modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato*. Se l'esito è soddisfacente e la banca ottempera a tutti i criteri qualitativi specificati nell'Emendamento, la maggiorazione sarà pari a zero. Il Comitato è del parere che l'approccio adottato contemperi il riconoscimento dei limiti potenziali insiti nei test retrospettivi con l'esigenza di introdurre uno schema chiaro e omogeneo che incentivi le banche a modellizzare il rischio di mercato con integrità. Nello stesso tempo, il Comitato dà atto che le tecniche per i test retrospettivi si stanno tuttora evolvendo ed è determinato a incorporare nello schema le innovazioni rilevanti che dovessero emergere in quest'area.

d) Trattamento del rischio specifico

17. Lo schema per il trattamento del rischio di mercato a fini di vigilanza si basa su un approccio "a blocchi", nel quale il rischio generale di mercato derivante da movimenti nelle categorie generali di rischio e il *rischio specifico connesso a singole posizioni in titoli* sono misurati separatamente. L'approccio basato sui modelli interni è stato concepito principalmente allo scopo di fornire un'alternativa alla componente del metodo standard relativa al rischio generale di mercato. Tuttavia, il documento a fini di consultazione dell'aprile 1995 consentiva un certo margine nella modellizzazione del rischio specifico e invitava le banche a esprimere il loro punto di vista su come tale fattispecie di rischio veniva calcolata o avrebbe potuto essere calcolata ai fini dei requisiti patrimoniali.

18. Dai commenti pervenuti è emerso che i modelli interni delle banche possono rilevare taluni elementi del rischio specifico, come nel caso in cui ciascun titolo azionario è modellizzato come fattore individuale di rischio, ma che essi non colgono generalmente altri aspetti essenziali, come il *rischio di evento o il rischio di inadempienza*. Nel corso del processo di consultazione, le banche hanno fornito scarse indicazioni che i loro modelli rilevassero il rischio specifico per i titoli di debito.

19. Vi è una disponibilità ad accordare un certo riconoscimento alle banche i cui modelli rilevano il rischio specifico e a introdurre incentivi per migliorare ulteriormente queste metodologie. D'altra parte, è *necessaria una copertura prudenziale* per tener conto del fatto che la prassi si sta ancora evolvendo in questo ambito e che tuttora non è emerso tra le banche un consenso sul modo migliore di modellizzare taluni elementi del rischio specifico. Di conseguenza, il Comitato ha deciso di mantenere il trattamento proposto nel documento dell'aprile 1995, in base al quale il requisito patrimoniale totale a fronte del rischio specifico determinato mediante i modelli interni non può in ogni caso essere inferiore al 50% del medesimo requisito calcolato secondo il modello standard. Le banche i cui modelli tengono scarsamente conto del rischio specifico, o non lo considerano affatto,

saranno soggette all'intero coefficiente patrimoniale applicabile in base al metodo standard. Ad esempio, le banche i cui modelli si limitano a rilevare i movimenti negli indici azionari o il differenziale di rendimento fra prestiti interbancari o emissioni societarie e i titoli di Stato dovrebbero essere assoggettate all'intero coefficiente patrimoniale applicato al rischio specifico in base al metodo standard.

20. Qualora gli operatori bancari dovessero prospettare una *metodologia adeguata* per misurare il rischio specifico nel quadro dell'approccio basato sui modelli, il Comitato è disposto a riconsiderare la sua posizione a tale riguardo.

e) **Sommario**

21. Il Comitato fa rilevare come l'impiego di modelli interni per misurare il rischio di mercato ai fini dei requisiti patrimoniali costituisca un'*innovazione rilevante* nei metodi di vigilanza. Inoltre, in molti casi le stesse banche attive a livello internazionale si stanno ancora formando un'esperienza nell'impiego di tecniche di misurazione e gestione del rischio basate sul valore a rischio. Al fine di ottenere maggiori informazioni e riscontri positivi sui risultati ottenuti dai modelli interni, le autorità di vigilanza si riservano la facoltà di richiedere alle banche che desiderino adottare tali modelli di eseguire esercizi di test e di fornire ogni altra informazione necessaria a verificare la validità dei modelli stessi. Pertanto, tutte le istituzioni che optano per l'impiego di modelli devono avere la capacità tecnica di valutare un portafoglio sperimentale.

III. Metodo standard

22. Parallelamente al lavoro condotto sui modelli, il Comitato ha anche compiuto un riesame del *metodo standard di misurazione* per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato nel caso delle banche che non utilizzano l'approccio basato sui modelli interni. Poiché la proposta formulata a questo riguardo nell'aprile 1995 era analoga a quella avanzata nell'aprile 1993, la maggior parte dei commenti ha riguardato gli aspetti tecnici. La Parte A dell'accluso Emendamento dell'Accordo riporta le regole convenute dal Comitato per il metodo standard.

23. Le proposte dell'aprile 1995 miravano ad applicare specifici requisiti patrimoniali: 1) al valore corrente di mercato delle posizioni aperte (compresi i prodotti derivati) in strumenti collegati a tassi d'interesse e in titoli di capitale nel portafoglio di negoziazione delle banche e 2) alle posizioni totali in valute estere e in merci a copertura dei rispettivi rischi. Le proposte concernenti gli strumenti collegati a tassi d'interesse e di capitale erano basate su un *approccio a "blocchi"*, in base al quale sono calcolati distintamente un requisito per il rischio specifico (rischio di perdite conseguenti a un movimento di prezzo sfavorevole di un titolo dovuto essenzialmente a fattori connessi con l'emittente del titolo) e un requisito per il rischio generale di mercato (rischio di perdite conseguenti a movimenti sfavorevoli dei prezzi di mercato).

24. Nell'insieme, sono state apportate soltanto lievi modifiche alle proposte dell'aprile 1995 concernenti il metodo standard. Nella sezione relativa al rischio di tasso d'interesse, il Comitato ha fornito maggiori chiarimenti sulle cosiddette *tecniche di pretrattamento* previste per grandi portafogli di swaps e sulle modalità di applicazione delle medesime. Questa materia è trattata in modo più approfondito nella Sezione A.1, paragrafo 22 dell'Emendamento dell'Accordo.

25. I principali cambiamenti apportati al metodo standard riguardano la sezione sulle *opzioni*, dove è stata semplificata la proposta formulata nell'aprile 1995. Il Comitato è conscio del fatto che, in particolare con riferimento alle opzioni, molte banche hanno bisogno di un periodo transitorio prolungato per passare a modelli basati sul valore a rischio. Il "metodo delta-plus" e l' "approccio di scenario" sono intesi come una ragionevole tappa intermedia verso l'impiego integrale di modelli interni. Tuttavia, il Comitato proseguirà l'esame di questi aspetti e intende seguire da vicino la metodologia seguita dalle banche per misurare il rischio connesso alle opzioni.

IV. Definizione del patrimonio

26. Il Comitato conferma la proposta dell'aprile 1995 di consentire alle banche, a discrezione delle autorità di vigilanza nazionali, di emettere strumenti debitori subordinati a breve termine soggetti a clausola di blocco ("lock-in") a copertura parziale dei propri rischi di mercato (il cosiddetto *patrimonio di classe 3*). Il patrimonio idoneo consisterà del capitale azionario più gli utili non distribuiti (patrimonio di classe 1), del patrimonio supplementare (patrimonio di classe 2), così come definiti nell'Accordo del 1988, e dei debiti subordinati a breve termine (patrimonio di classe 3³). Il patrimonio di classe 3 è soggetto ai seguenti vincoli:

- dovrà avere una scadenza originaria di almeno due anni e sarà limitato al 250% del patrimonio di classe 1 utilizzato a copertura del rischio di mercato;
- è idoneo unicamente a coprire il rischio di mercato, compreso quello relativo ai contratti in cambi e alle posizioni in merci;
- purché non siano superati i limiti generali stabiliti nell'Accordo del 1988, potrà sostituire il patrimonio di classe 2 nella misura massima del 250%;
- è assoggettato a una clausola di blocco ("lock-in"), in base alla quale non possono essere effettuati pagamenti in conto interesse o capitale, qualora in seguito a tali pagamenti il patrimonio totale della banca risulti inferiore al requisito patrimoniale minimo.

Inoltre, un numero rilevante di paesi membri è dell'opinione che debba essere mantenuto il principio del vigente Accordo, secondo cui il patrimonio di classe 1 calcolato su base consolidata deve rappresentare almeno la metà del patrimonio idoneo complessivo, ossia che la somma del patrimonio di classe 2 e di classe 3 non può superare il patrimonio di classe 1. Il Comitato ha tuttavia deciso che

³ I debiti subordinati a lungo termine con scadenza originaria minima di oltre cinque anni continueranno a far parte del patrimonio di classe 2.

l'applicazione di tale vincolo all'impiego del patrimonio di classe 3 sia rimessa alla discrezione delle autorità nazionali. Tutti i paesi continueranno a mantenere in vigore il principio che l'ammontare del patrimonio idoneo di classe 2 non può superare l'ammontare del patrimonio di classe 1.

27. Nel calcolare il coefficiente patrimoniale complessivo di una banca è creato un esplicito collegamento tra rischio di credito e rischio di mercato, moltiplicando la misura del rischio di mercato per 12,5 (ossia il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo del 8%) e aggiungendo il risultato alla somma delle attività ponderate ai fini della misurazione del rischio di credito. Il numeratore del rapporto sarà rappresentato dall'intero patrimonio di classe 1 più l'intero patrimonio di classe 2 entro i limiti posti dall'Accordo del 1988, più (a discrezione delle autorità nazionali) quelle componenti del capitale di classe 3 che possono essere impiegate a copertura del rischio di mercato. Il patrimonio di classe 3 non utilizzato ma idoneo può essere segnalato separatamente.

V. Altre questioni concernenti l'applicazione dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato

28. Le banche che impiegano propri modelli interni dovranno disporre di un sistema di misurazione integrato che rilevi tutti i rischi di mercato. Ciò implica in linea di principio che, per una data categoria di fattori di rischio, l'esposizione debba essere misurata mediante un unico approccio (o modello interno o metodo standard). Alle istituzioni che stanno procedendo verso l'adozione di modelli globali sarà consentito in via transitoria di impiegare una *combinazione di modelli e di metodo standard* per ogni singola categoria di fattori di rischio (tassi di cambio, tassi d'interesse, corsi azionari e prezzi di merci, nonché le connesse volatilità di prezzo delle opzioni⁴ per ciascuna categoria). Tuttavia l'impiego di siffatti modelli parziali sarà subordinato all'approvazione dell'autorità di vigilanza, e il Comitato si propone di riesaminare quanto prima questo trattamento. Una banca che abbia adottato un modello interno per una o più categorie di fattori di rischio non potrà, salvo che in circostanze eccezionali, ritornare al metodo standard. Tutti gli elementi del rischio di mercato non rilevati da un modello interno rimarranno soggetti allo schema di misurazione standard.

29. Pur preferendo i requisiti patrimoniali ai *limiti di posizione* come strumento per realizzare una convergenza internazionale nel trattamento del rischio di mercato, il Comitato rimane dell'opinione che i limiti possano trovare una collocazione appropriata nella regolamentazione prudenziale nazionale. Pertanto, ove lo ritengano opportuno, le singole autorità di vigilanza manterranno in vigore siffatti limiti come mezzo sia per imporre massimali assoluti alle esposizioni bancarie sia per rafforzare i controlli interni. Ad esempio, le autorità che fanno uso di limiti per contenere l'assunzione di posizioni in valuta potranno continuare a impiegarli congiuntamente al

⁴ Le banche che utilizzano il metodo standard di misurazione potranno tuttavia impiegare analisi di scenario che contemplino tutte le loro posizioni in opzioni e connessi strumenti sottostanti.

proposto requisito patrimoniale sulle posizioni non pareggiate, sia esso calcolato mediante modelli oppure con il metodo standard.

30. A prescindere dal fatto che le banche usino modelli o no, è importante rilevare che i requisiti patrimoniali per il *rischio creditizio di controparte* in relazione agli strumenti derivati continueranno ad applicarsi secondo i termini dell'Accordo del 1988 e dei successivi emendamenti. Inoltre, così come per il rischio di credito, i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato sono da applicarsi su base *consolidata a livello mondiale*.

VI. Cooperazione con altri organi di vigilanza

31. Il Comitato di Basilea persegue da tempo l'obiettivo di un *trattamento prudenziale più omogeneo* allorché differenti tipi di istituzioni svolgono attività analoghe. A questo riguardo, il Comitato ha mantenuto stretti collegamenti con il Comitato tecnico della International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Nel luglio 1994, i due Comitati hanno pubblicato documenti paralleli contenenti direttive per la gestione del rischio nell'attività in strumenti derivati. Nel maggio 1995, il Comitato di Basilea e il Comitato tecnico dello IOSCO hanno diffuso uno schema comune per la segnalazione alle autorità di vigilanza di informazioni sull'attività in strumenti derivati (e connesse posizioni fuori bilancio). Più di recente, i due Comitati hanno pubblicato un documento congiunto contenente raccomandazioni in materia di pubblicità delle informazioni sull'attività di negoziazione e in strumenti derivati delle banche e delle società d'intermediazione mobiliare. In tutte queste iniziative è stata data grande rilevanza a un migliore e più coerente approccio prudenziale ai rischi di mercato.

32. Successivamente al Vertice di Halifax dei paesi del Gruppo dei Sette, i due Comitati hanno mantenuto stretti contatti su una serie di altre importanti questioni. Il Comitato di Basilea si adopererà in tutti i modi affinché questa cooperazione sia proseguita fruttuosamente. Nel campo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, il Comitato sta lavorando insieme al Comitato tecnico dello IOSCO al fine di approfondire l'analisi delle implicazioni rispettive dei modelli basati sul valore a rischio per le banche e per le società di intermediazione mobiliare, nonché di verificare le possibilità di ulteriore cooperazione in quest'area.